



Decreto Dirigenziale n. 31 del 04/04/2012

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 3 Demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime

Oggetto dell'Atto:

PORTO DI CASAMICCIOLA. INTERDIZIONE DELLE AREE COMPRESE TRA LE BITTE
94 E 95.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;

PREMESSO altresì che

- con nota acquisita prot. 144107 del 24.02.2012 l'ufficio Locale Marittimo di Casamicciola ha comunicato che la motonave Emanuele D'Abbundo della società Medmar Navi s.p.a., in data 22.02.2012, durante la manovra di attracco nel porto di Casamicciola, ha urtato contro la lamiera a copertura del ciglio banchina causandone innalzamento e conseguenziale distacco; a tal fine, evidenziava la necessità di interdire il tratto interessato dall'incidente per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sino a ripristino dello status quo ante;
- in data 29/3/2012 è stato effettuato sopralluogo da tecnico incaricato, nel quale è stato riscontrato il pericolo segnalato dall'Ufficio Locale Marittimo;

RAVVISATA

- l'opportunità di prevenire danni a cose o a persone, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza delle aree medesime;

RITENUTO

- pertanto necessario ed urgente interdire le aree interessate dall'incidente, individuate nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante nelle more del ripristino dello status quo ante da parte della Società Medmar, responsabile dell'evento dannoso verificatosi il 22/2/2012;;

VISTA

- la L. 16 marzo 2001, n. 88;
- la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
- gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

Alla stregua dell'istruttoria e della dichiarazione di regolarità amministrativa redatta dal Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto

DECRETA

Art. 1

E' interdetto il transito e la sosta di persone e cose, nelle aree della banchina del porto di Casamicciola comprese tra le bitte 94 e 95, per una larghezza di m.2,00 interessate dall'incidente causato dalla motonave E.D'Abbundo della società Medmar Navi s.p.a..nelle more del ripristino dello status quo ante da parte della medesima società, responsabile dell'evento di cui trattasi;

Art. 2

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Art. 3

L'interdizione decorre dalla data del presente decreto ed avrà efficacia sino alla ultimazione del ripristino dei danni causati dalla motonave in parola della Società Medmar Navi s.p.a..

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto, che entra in vigore con effetto immediato.

Art. 6

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- alla Capitaneria di Porto di Ischia
- all'Ufficio locale marittimo di Casamicciola
- al Comune di Casamicciola;
- alla società Medmar Navi s.p.a.;
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

di dare comunicazione del presente provvedimento all' Assessore ai Trasporti;

Il Dirigente del Settore
- arch. Massimo Pinto -